

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 aprile 2006, n. 7-60/Leg

Regolamento per la concessione di contributi per favorire la tutela dei consumatori e degli utenti (articoli 7 e 8 della legge provinciale 21 aprile 1997, n. 8)

(b.u. 4 luglio 2006, n. 27)

Capo I

Disposizioni per l'attivazione di uno sportello dei consumatori

Art. 1

Attività per la difesa dei diritti dei consumatori

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge provinciale 21 aprile 1997, n. 8 (Per la tutela dei consumatori e degli utenti), di seguito denominata "legge provinciale", la Provincia autonoma di Trento può concedere contributi per favorire l'attività di un centro per la difesa dei diritti dei consumatori, costituito dall'unione di più associazioni di consumatori e utenti, per l'esercizio dei compiti previsti dall'articolo 8, comma 2, della medesima legge provinciale.

2. Il centro di cui al comma 1, per poter beneficiare dei contributi provinciali, deve possedere i seguenti requisiti:

- a) essere costituito da almeno il 50 per cento delle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti operanti in provincia di Trento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- b) perseguire statutariamente finalità rientranti nel campo della tutela degli interessi dei consumatori ed utenti;
- c) operare, senza fine di lucro, esclusivamente nel campo della difesa dei consumatori e degli utenti;
- d) essere costituito con atto pubblico o scrittura privata autenticata da almeno due anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- e) garantire l'attività di sportello per due ore al giorno, per almeno cinque giorni la settimana, presso la propria sede.

Art. 2

Spese ammissibili per costi fissi

1. Sono ammessi a contributo i costi fissi di seguito indicati:

- a) spese di personale e collaboratori imputabili alla gestione ordinaria dell'attività di difesa e tutela dei consumatori e degli utenti, per un importo massimo complessivo non superiore al 35 per cento della spesa complessiva ammessa;
- b) spese relative alla sede del centro o agli eventuali sportelli territoriali dello stesso concernenti l'affitto, la manutenzione ordinaria, il riscaldamento, la luce, l'acqua, il gas, le pulizie, la telefonia fissa, l'assicurazione e la vigilanza;
- c) spese postali e di cancelleria;
- d) spese per abbonamenti a quotidiani, a riviste specializzate e per l'acquisizione di altro materiale editoriale;
- e) spese per l'acquisto e per la manutenzione di arredi, di attrezzature e di altri beni

- mobili strumentali alla realizzazione dell'attività;
- f) spese per la manutenzione di hardware e l'acquisto e l'aggiornamento di software;
 - g) spese di viaggio relative all'esercizio di sportelli territoriali localizzati fuori dal comune in cui ha sede il centro.

Art. 3

Spese ammissibili per attività

1. Sono ammesse a contributo le spese derivanti dalle seguenti attività:
- a) informazione e consulenza a favore dei consumatori e degli utenti sia attraverso l'attività di sportello complementare a quella delle associazioni, sia attraverso la pubblicazione di fogli informativi o di giornali periodici con particolare riferimento agli strumenti di difesa dei loro interessi;
 - b) promozione della soluzione extragiudiziale delle controversie tra imprese e consumatori, in accordo con la Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Trento;
 - c) collaborazione con le istituzioni e con i rappresentanti del mondo economico al fine di tutelare e sostenere gli interessi dei consumatori e utenti anche in sinergia con le associazioni dei consumatori operanti sul territorio;
 - d) studio, indagini, ricerca finalizzati al perseguimento degli obiettivi di tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori, compresa l'organizzazione di convegni, di seminari, di conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti;
 - e) realizzazione di corsi di educazione al consumo nonché di programmi di informazione rivolti alla generalità dei consumatori e degli utenti;
 - f) organizzazione di corsi di formazione specialistica in particolari settori degli operatori delle associazioni dei consumatori.

Art. 4

Disposizioni per la presentazione della domanda di contributo

1. Il comitato per i problemi del consumo e dell'utenza di cui all'articolo 2 della legge provinciale, entro il 30 settembre di ciascun anno, propone al centro le linee guida per la predisposizione del programma delle attività da svolgere nel corso dell'anno solare successivo, anche con riferimento alle tematiche che richiedono un'attività di assistenza e tutela diretta dei consumatori ed utenti da parte del centro.

2. La domanda di contributo è presentata dal centro entro il 30 novembre di ciascun anno alla struttura provinciale competente in materia di commercio; nella domanda sono indicati i costi fissi che il centro prevede di sostenere e le attività che intende svolgere nel corso dell'anno solare successivo.

3. La domanda di contributo è corredata dalla seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti previsti all'articolo 1, comma 2;
- b) programma delle attività che il centro intende svolgere;
- c) piano finanziario relativo ai costi di gestione e a quelli derivanti dalle attività programmate nonché alle eventuali entrate previste.

Art. 5

Concessione del contributo

1. La Giunta provinciale, verificata la coerenza del programma delle attività del centro con le linee guida definite dal comitato per i problemi del consumo e dell'utenza ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e con i compiti assegnati al centro, approva, entro il mese di marzo, il programma delle attività e il piano finanziario presentati dal centro medesimo ai sensi dell'articolo 4, compatibilmente con le disponibilità finanziarie stanziare annualmente dalla Provincia.

2. Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di commercio provvede alla concessione del contributo nella misura del 100 per cento e nel limite massimo di 170.000 euro, in conformità a quanto approvato dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 1. La Giunta provinciale può periodicamente, sentito il comitato per i problemi del consumo e dell'utenza, modificare tale limite massimo.

Art. 6

Modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato con la seguente modalità:

- a) un anticipo pari all'importo coperto da fidejussione bancaria o da polizza fidejussoria, nel limite massimo del 50 per cento del contributo concesso ai sensi dell'articolo 5; l'anticipo è erogato entro 60 giorni dalla presentazione della fidejussione bancaria o della polizza fidejussoria, compatibilmente con la disponibilità di cassa della struttura provinciale competente in materia di commercio;
- b) la restante somma a saldo, previa presentazione da parte del centro della seguente documentazione:
 - 1) relazione illustrativa dell'attività svolta sottoscritta dal legale rappresentante;
 - 2) copia del bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario a cui si riferisce l'attività svolta;
 - 3) idonea documentazione di spesa quietanzata e fiscalmente regolare attestante l'effettiva realizzazione dell'attività programmata.

2. La documentazione di cui al comma 1, lettera b), deve essere presentata entro sei mesi dalla conclusione dell'attività, pena la revoca totale del contributo.

3. Nel caso in cui la Provincia rilevi, sentito il parere del comitato, che le spese sostenute dal centro non siano conformi al programma approvato e comunque non siano congrue e corrispondenti alle tipologie di spesa di cui agli articoli 2 e 3, ovvero siano inferiori a quelle ammesse, il contributo è conseguentemente ridotto.

4. Nel caso in cui le spese rendicontate siano inferiori all'ammontare dell'acconto erogato, il centro deve restituire alla Provincia la quota in eccesso già incassata; in alternativa, la Provincia può accordare il recupero di tale somma, tramite giro contabile, a valere sul contributo concesso per l'esercizio successivo.

Art. 7

Modifica del programma di attività

1. Il centro, fermo restando l'importo concesso ai sensi dell'articolo 5, può proporre alla Provincia le seguenti modifiche al programma delle attività prospettate in sede di presentazione della domanda:

- a) sostituzione di iniziative con altre ritenute più rispondenti alle finalità di informazione e tutela di consumatori e utenti purché non già realizzate;
- b) realizzazione di nuove iniziative non previste.

2. Le modifiche sono approvate dalla Giunta provinciale, previo parere del comitato per i problemi del consumo e dell'utenza.

Capo II
Disposizioni per le associazioni dei consumatori e degli utenti

Art. 8
Contributi per l'attività svolta dalle singole associazioni

1. Al fine di sostenere l'attività delle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti, con particolare riferimento ai costi fissi di gestione ed alle iniziative attuate dalle stesse, la Provincia può concedere ad ogni singola associazione contributi per un importo massimo di 3.000 euro. La Giunta provinciale può periodicamente, sentito il comitato per i problemi del consumo e dell'utenza, modificare tale limite massimo.

2. Le associazioni per poter beneficiare del contributo devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere effettivamente operanti nella provincia autonoma di Trento, in particolare garantendo l'apertura di uno sportello per l'assistenza e la tutela diretta, da almeno 3 anni antecedenti alla richiesta;
- b) essere costituite con atto pubblico o scrittura privata autenticata da almeno tre anni;
- c) esercitare la propria attività in una sede riconosciuta, che non può coincidere con la residenza o il domicilio del legale rappresentante o di qualsiasi altra persona fisica che vi appartenga;
- d) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione;
- e) operare senza fine di lucro esclusivamente nel campo della difesa dei consumatori e degli utenti.

3. La domanda di contributo è presentata da ciascuna associazione entro il 30 novembre di ogni anno alla struttura provinciale competente in materia di commercio e deve contenere una relazione delle attività e dei relativi costi che si prevede di sostenere nel corso dell'anno solare successivo.

4. Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di commercio, verificata l'ammissibilità delle spese in relazione alle finalità di cui al comma 1, approva entro il mese di marzo la relazione di cui al comma 3 e dispone la concessione del contributo per ciascun richiedente.

5. Il contributo è erogato a conclusione dell'attività svolta a seguito della presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'attività svolta e le spese sostenute; la documentazione deve essere presentata entro sei mesi dalla conclusione dell'attività, pena la revoca totale del contributo.

Capo III
Disposizioni transitorie e abrogazione

Art. 9
Disposizioni transitorie

1. La domanda di contributo ai fini di quanto previsto dall'articolo 4, per le attività riferite all'anno 2006, deve essere presentata entro 30 giorni dall'acquisizione delle linee guida proposte dal comitato per i problemi del consumo e dell'utenza ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1.

2. Il comitato per i problemi del consumo e dell'utenza adotta le linee guida di cui al comma 1, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Le domande di contributo di cui all'articolo 8, per le attività riferite all'anno 2006, devono essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 10
Abrogazione

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Provincia 26 novembre 2001, n. 37-88/Leg (Regolamento per la concessione di contributi alle associazioni di consumatori e utenti).

Art. 11
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.